

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 976/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2013

**riguardante le deroghe alle norme di origine previste nell'allegato II dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, che si applicano nell'ambito dei contingenti per taluni prodotti provenienti dal Panama**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2012/734/UE del Consiglio, del 25 giugno 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, e all'applicazione provvisoria della parte IV dell'accordo relativa al commercio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2012/734/UE, il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (di seguito «l'accordo»). In conformità della decisione 2012/734/UE, l'accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.
- (2) L'allegato II dell'accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. Per un certo numero di prodotti, all'appendice 2 A dell'allegato si prevedono deroghe alle norme di origine stabilite nell'appendice 2 dello stesso allegato, nell'ambito di contingenti annuali. Poiché l'Unione ha deciso di usufruire di questa possibilità, è necessario prevedere le condizioni per l'applicazione di tali deroghe per le importazioni dal Panama.
- (3) I contingenti che figurano nell'allegato II, appendice 2 A, vanno gestiti dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(2)</sup>.

(4) L'ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie deve essere subordinata alla presentazione della pertinente prova di origine alle autorità doganali, secondo quanto previsto dall'accordo.

(5) Poiché l'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° agosto 2013, il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le norme di origine di cui all'allegato II, appendice 2 A, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (di seguito «l'accordo»), si applicano nell'ambito dei prodotti di cui all'allegato del presente regolamento.

2. Le norme di origine di cui al paragrafo 1 si applicano in deroga alle norme di origine stabilite nell'appendice 2 dell'allegato II dell'accordo, subordinatamente ai contingenti stabiliti in allegato.

*Articolo 2*

Per beneficiare della deroga di cui all'articolo 1, i prodotti sono accompagnati da una prova di origine come previsto nell'allegato II dell'accordo.

*Articolo 3*

I contingenti indicati nell'allegato sono gestiti a norma degli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2013.

<sup>(1)</sup> GU L 346 del 15.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2013

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

---

## ALLEGATO

## PANAMA

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, in base ai codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuo (pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)
09.7061	6103 22 00	Insiemi, per uomo o ragazzo, di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	16 667
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	43 600
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	47 200
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	50 800
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	54 400
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	58 000
09.7062	6104 22 00	Insiemi, per donna o ragazza, di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	16 667
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	43 600
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	47 200
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	50 800
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	54 400
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	58 000
09.7063	6106 10 00	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza, di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	58 333
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	152 600
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	165 200
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	177 800
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	190 400
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	203 000
09.7064	6108 21 00	Slips e mutandine, a maglia, per donna o ragazza, di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	320 833
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	839 300
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	908 600
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	977 900
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	1 047 200

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuo (pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 116 500
09.7065	6109 10 00	T-shirts e canottiere (magliette), a maglia, di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	458 333
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	1 199 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	1 298 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	1 397 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	1 496 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 595 000
09.7066	6110 20	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia, di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	333 333
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	872 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	944 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	1 016 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	1 088 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 160 000
09.7067	6111 20	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés), di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	20 833
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	54 500
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	59 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	63 500
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	68 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	72 500
09.7068	6115	Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	625 000
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 500 000
09.7069	6203 22	Insiemi, per uomo o ragazzo, di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	4 167
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	10 900
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	11 800
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	12 700

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuo (pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	13 600
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	14 500
09.7070	6203 42	Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	83 333
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	218 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	236 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	254 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	272 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	290 000
09.7071	6203 43	Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	41 667
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	109 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	118 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	127 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	136 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	145 000
09.7072	6205 20 00	Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	41 667
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	109 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	118 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	127 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	136 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	145 000
09.7073	6206 30 00	Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza, di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	41 667
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	109 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	118 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	127 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	136 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	145 000
09.7074	6209 20 00	Indumenti ed accessori di abbigliamento, per bambini piccoli (bébés), di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	20 833
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	54 500

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuo (pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	59 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	63 500
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	68 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	72 500